

IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER CURE MEDICHE EX ART. 19 CO. 2 LETT. D-BIS DLGS. 286/1998

Di seguito proponiamo una strategia operativa per la richiesta di permesso di soggiorno per cure mediche sperimentata sul territorio romano, nei casi di ostacolo all'accesso e alla presentazione dell'istanza.

Un caso pratico di procedura amministrativa e giudiziaria seguita da un operatore legale e con il supporto dei legali dello studio legale Antartide.

Approfondimento dell'avv. Giulia Crescini, dell'Avv. Salvatore Fachile, della dott.ssa Vittoria Garosci e della dott.ssa Claudia Paladini

Il permesso di soggiorno per cure mediche, introdotto dal d.l. 113/2018 poi convertito in legge 112/2018, è regolato dall'art. 19 co. 2 lett. d-bis D.lgs 286/1998 il quale prevede che non sia consentita l'espulsione e che venga riconosciuto un titolo di soggiorno a coloro che versino *“in condizioni di salute di **particolare gravità**, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un **rilevante pregiudizio** alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza”*.

Procedura seguita per richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche

1. RICHIESTA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO:

TRAMITE PEC alla Questura **si invia una istanza di rilascio di permesso di soggiorno** per cure mediche ai sensi all'art. 19, co. 2, lett. D-bis) d.lgs 286/1998.

In particolare, nella istanza si deve trattare:

- della **gravità** della malattia del richiedente
- del fatto che se il medesimo **venisse rimpatriato non avrebbe accesso alle cure mediche** che invece usufruisce in Italia (nel caso di specie il richiedente, originario del Senegal, era affetto da Epatite B con cirrosi epatica e prendeva il tenefovir, un farmaco che non è accessibile gratuitamente dalla popolazione in Senegal)
- del fatto che **l'eventuale interruzione** delle cure comporterebbe un gravissimo pregiudizio alla vita del richiedente

Inoltre, all'istanza sono stati allegati:

- **tre certificati medici** rilasciati da una struttura pubblica, attestanti il tipo di patologia di cui era affetto il richiedente, la gravità della malattia, le conseguenze legate alla interruzione delle cure nonché il trattamento farmacologico a cui il richiedente era sottoposto e la durata prevista di tale trattamento (nel caso di specie la durata era di almeno un anno, se non per tutta la vita)
- **due piani terapeutici**
- una **relazione antropologica** in cui si certificava che in Senegal il richiedente non avrebbe avuto accesso alle cure per lui salva-vita

PERSONALMENTE con o senza pec è sempre importante che il richiedente si presenti in Questura per la richiesta di rilascio del titolo di soggiorno. Il richiedente si è quindi recato in Questura, **accompagnato da un operatore**, per consegnare copia cartacea dell'istanza presentata e per richiedere un appuntamento ai fini del rilascio del permesso di soggiorno. Inoltre, l'istanza è stata ricevuta dalla Questura anche senza la presenza del passaporto nazionale: nel caso specifico il richiedente aveva solo una carta di identità nazionale scaduta e con generalità non corrette. Dunque, all'istanza viene allegata copia della dichiarazione fornita dall'ambasciata senegalese che riporta le esatte generalità della persona.

2. All'appuntamento fissato, è stato notificato al richiedente **un preavviso di rigetto** ai sensi dell'art. 10 bis l.241/1990, a cui si è provveduto a rispondere entro 10 giorni.

In particolare, nel medesimo si contestava:

- A) che la malattia del richiedente **non fosse sufficientemente grave**
- B) che la documentazione medica rilasciata **non proveniva da una struttura pubblica** o comunque convenzionata con l'SNN
- C) che non era stato provato che la persona **nel suo Paese di origine non poteva accedere** alle stesse cure
- D) che il richiedente **non aveva allegato copia del visto di ingresso** per cure mediche
- E) che **sul certificato medico non era scritta la durata della terapia** che il richiedente doveva seguire

Nella comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis si è dunque argomentato che:

- la malattia del richiedente presenta caratteri di particolare gravità e quindi l'interruzione delle cure e il rimpatrio del medesimo comporterebbe per lo stesso un grave pregiudizio per la sua salute e quindi una lesione dell'art. 32 Cost.
- la documentazione medica è stata rilasciata da una struttura pubblica o comunque convenzionata con il Servizio sanitario nazionale e quindi si è allegata documentazione che

dimostrava che l'INMP era un centro convenzionato con il sistema sanitario pubblico (tra cui una relazione di una delle responsabili dell'istituto) e si è rimandato al sito internet del centro.

- nel Paese di origine del richiedente ci sono i farmaci di cui lo stesso necessita ma questi non sono dati gratuitamente e che quindi se il medesimo fosse rimpatriato non potrebbe accedere alle cure per lui salva-vita.

- per richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19 co. 2 lett.d-bis D.lgs 286/1998 non è richiesto dalla legge un visto di ingresso per cure mediche come nel caso del rilascio di un permesso per cure mediche ex art. 36 TUI. Infatti, l'art. 19 co. 2, lett. D-bis) cit. a differenza dell'art. 36 TUI e dall'art. 44 del DPR 394/99 che disciplinano l'ingresso e il soggiorno per cure mediche *“non menziona tra i requisiti il possesso di uno specifico visto di ingresso rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare, ma fonda il rilascio del titolo di soggiorno esclusivamente sulla sussistenza di una patologia di particolare gravità che rende necessario nell'immediato un percorso di cura per la tutela della salute e della vita del cittadino straniero”* (In questo senso Tribunale di Roma, ordinanza del 31.07.2019).
-il certificato medico indicava come termine almeno un anno di terapia, se non tutta la vita

3. A seguito della comunicazione di risposta ai sensi dell'art. 10 bis l. 241/1990, la Questura non ha risposto. Conseguentemente, **è stata inviata una diffida e contestuale messa in mora in cui si intimava l'amministrazione a concludere il procedimento.** In particolare, è stato fatto valere che il mancato rilascio del titolo di soggiorno esponeva il richiedente ad una situazione di grave vulnerabilità sanitaria, ledendo così, non solo il suo diritto alla salute bensì anche il suo diritto ad una vita dignitosa, considerato il lungo periodo di tempo trascorso senza che fosse stato concluso positivamente il procedimento. Infatti, il medesimo, trovandosi in una situazione di irregolarità sul territorio italiano ed essendo munito solo dell'STP, aveva difficoltà ad accedere alle cure sanitarie italiane per lui salva-vita.
4. **A seguito della diffida, il richiedente è stato convocato dalla Questura** dove gli è stato notificato un decreto di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso.
5. **Tale decreto è stato impugnato davanti al Tribunale civile di Roma ai sensi degli artt. 19-ter D.lgs 150/2011 e 702 bis c.p.c.;** contestualmente è stata avanzata **istanza cautelare** ex art. 5 D.lgs 150/2011 per richiedere la sospensione del provvedimento impugnato e il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo per tutta la durata del procedimento.

A) In merito al ricorso

In diritto è stato analizzato:

- La legittimità e fondatezza della richiesta di parte attrice di rilascio del permesso per motivi di cure mediche. Per svolgere tale trattazione è stato analizzato il regime probatorio che deve essere applicato al procedimento e quindi quale onere istruttorio grava sul ricorrente e quale sul giudice. Quindi, dopo aver esaminato l'applicabilità del regime già previsto nei giudizi di protezione internazionale ed umanitaria, è stato analizzato quali documenti, informazioni e prove devono essere prodotti dal ricorrente al fine di provare il grave pregiudizio nel caso di rientro nel suo paese di origine.
- In secondo luogo, è stato approfondito l'ulteriore requisito richiesto dalla normativa e afferente alla gravità della patologia, così come già indicato dal certificato medico rilasciato da una struttura pubblica, circostanza contestata al ricorrente solo in sede di comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/90.

B) In merito all'istanza cautelare

L'istanza cautelare è stata motivata in merito a tre ragioni:

- l'impossibilità del richiedente di accedere a cure specifiche (o comunque di accedervi pienamente) nel nostro Paese in quanto irregolare, anche se in possesso di STP. In particolare, si è sottolineato che durante il rinnovo dell'STP, l'interessato non poteva acquistare il farmaco tenefovir, per lui fondamentale
- il rischio di essere espulso e rimpatriato e quindi di vanificare e/o frustrare tutto il percorso di cure intrapreso
- il fatto che qualora il richiedente fosse stato rimpatriato, il medesimo non avrebbe avuto accesso alle cure e questo avrebbe comportato un pericolo per la sua vita

6. **Il giudice ha accolto l'istanza cautelare con decreto *inaudita altera parte***, sospendendo gli effetti del provvedimento impugnato e fissando altresì l'udienza di comparizione delle parti.
7. Il decreto in oggetto è stato poi notificato alla controparte e comunicato via PEC alla Questura. In particolare, nella comunicazione **è stato richiesto che la Questura rilasciasse al richiedente un permesso di soggiorno temporaneo** per tutta la durata del procedimento o comunque almeno fino all'udienza.
8. Dopo un mese dalla richiesta, **la Questura ha negato il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo mediante formale provvedimento**. Nel medesimo si è sottolineato che nonostante il giudice avesse disposto la sospensione dell'efficacia del provvedimento

impugnato, lo stesso non aveva altresì disposto espressamente il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo.

9. Avverso tale provvedimento, è stata **presentata istanza cautelare urgente** chiedendo che venisse ordinato alla Questura di eseguire il precedente decreto cautelare e in particolare che venisse intimato alla stessa di rilasciare un provvedimento temporaneo al richiedente, fissando altresì un termine entro il quale la Questura avrebbe dovuto adempiere.

In particolare nell'istanza:

In diritto

- Si è argomentato che, in base alla costante giurisprudenza, l'effetto conformativo che consegue al c.d. giudicato cautelare è assolutamente vincolante per l'Amministrazione fino ad una eventuale difforme decisione conclusiva del giudizio di merito (Consiglio di Stato, sent. n. 3331 del 21/6/2007 e Cons. St. sez. V. 7.6.2013, n. 3133).
- Si è sottolineato come sia del tutto pacifico che coloro che non possono essere rinviiati nel loro paese di origine, anche se solo provvisoriamente, hanno diritto al rilascio di un titolo di soggiorno. A tal proposito si è fatto riferimento all'art. 28 DPR 394/99 il quale prevede che: "1. *Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno*".

10. **Il giudice ha accolto l'istanza cautelare presentata ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c.** (art 669 quaterdecies c.p.c.) affermando che: *"la sospensiva concessa non sarebbe idonea a raggiungere lo scopo se oltre a sancire l'inespellibilità del ricorrente non comportasse il diritto ad un permesso di soggiorno provvisorio che gli consenta di soggiornare regolarmente sul territorio italiano nelle more della definizione del giudizio di merito, con conseguente accesso a tutti i servizi assistenziali e sociali connessi al soggiorno regolare dello straniero"* (decreto n. 10736/2020 del 30.03.2020). Contestualmente, ha ordinato alla Questura di rilasciare al ricorrente un permesso di soggiorno provvisorio, valido nelle more della definizione del procedimento, entro 10 giorni dalla comunicazione del decreto di accoglimento.

